

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32 Procura Federale

1. La Procura Federale esercita le funzioni inquirenti e quelle requirenti, con eccezione di quelle attribuite agli organi del Coni per le violazioni in materia di doping.
2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale, di uno o più Procuratori Aggiunti, di cui uno, quale Procuratore Federale Interregionale, con funzioni di direzione e coordinamento delle Sezioni Interregionali previste dal successivo art. 32 bis, nonché di Sostituti Procuratori, eventualmente anche assegnati alle predette Sezioni Interregionali. La Procura Federale si avvale di Collaboratori, i quali, su delega, svolgono esclusivamente attività inquirente.
3. Il numero dei Procuratori Aggiunti e dei Sostituti Procuratori è determinato secondo le previsioni dello Statuto Federale.
4. I Procuratori Aggiunti e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale, mentre i Procuratori Aggiunti ed i Sostituti Procuratori assegnati alle Sezioni Interregionali coadiuvano il Procuratore Federale Interregionale. I Procuratori Aggiunti ed i Procuratori Aggiunti alle Sezioni Interregionali, inoltre, sostituiscono rispettivamente il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Interregionale in caso d'impedimento e possono essere preposti alla cura di specifici settori, secondo le modalità stabilite dalla Federazione.

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 32 bis

Articolazioni territoriali della Procura Federale

1. La Procura Federale è articolata in tre Sezioni Interregionali, una per l'area Nord, una per l'area Centro e una per l'area Sud. Le Sezioni Interregionali sono dirette e coordinate dal Procuratore Federale Interregionale, il quale si avvale del Procuratore Aggiunto, dei Sostituti e dei Collaboratori assegnati alla singola sezione dal Consiglio Federale.

2. Le Sezioni Interregionali della Procura Federale svolgono le funzioni inquirenti e requirenti nei procedimenti di competenza dei Tribunali Federali Territoriali compresi nell'area di rispettiva pertinenza, ad eccezione delle funzioni riguardanti i controlli delle gare e la prova televisiva relativi a qualsiasi competizione, che restano affidate esclusivamente al Procuratore Federale, ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratori ed ai Collaboratori a ciò delegati.

3. La Sezione Interregionale dell'area Nord ha competenza per le regioni Liguria, Piemonte, Val D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

4. La Sezione Interregionale dell'area Centro ha competenza per le regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

5. La Sezione Interregionale dell'area Sud ha competenza per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

6. Nelle materie di competenza, il Procuratore Federale Interregionale esercita le funzioni direttamente o a seguito di trasmissione del fascicolo da parte del Procuratore Federale.

7. Il Procuratore Federale Interregionale è legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni degli organi di giustizia relative ai deferimenti di sua competenza individuati a norma del comma 2. Il Procuratore Federale decide eventuali questioni di competenza territoriale che incidano sulle funzioni delle Sezioni Interregionali e può stabilire, anche in deroga al disposto del precedente comma 2, per ragioni organizzative o funzionali, di svolgere direttamente, o per il tramite di Procuratori Federali Aggiunti, Sostituti Procuratori e Collaboratori a ciò delegati, le funzioni di loro competenza relative ad ogni procedimento.

I provvedimenti delle Sezioni Interregionali della Procura Federale destinati alla Procura Generale dello Sport presso il CONI sono trasmessi per conoscenza al Procuratore Federale.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 423/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 52 delle Norme Organizzative Interne della FIGC, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 GIUGNO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 52 Titolo sportivo	Art. 52 Titolo sportivo
<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p>	<p>1. Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato.</p>
<p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p>	<p>2. In nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione.</p>
<p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è</p>	<p>3. Il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della COVISOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:</p> <p>1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;</p> <p>2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;</p> <p>3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;</p> <p>4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;</p> <p>5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è</p>

<p>condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.</p> <p>Norma transitoria Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.</p>	<p>condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.</p> <p>Norma transitoria Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 3, si applica la precedente disposizione.</p>
<p>4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.</p>	<p>4. Il titolo sportivo di una società, cui venga revocata l'affiliazione ai sensi del comma 7 dell'articolo 16, può essere attribuito ad altra società a condizione che la società in liquidazione appartenga alla Lega Dilettanti e che la nuova aspirante al titolo si accoli ed assolva gli eventuali debiti di quella in liquidazione cui viene revocata l'affiliazione.</p>
<p>5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.</p>	<p>5. In caso di fusione a norma dell'art. 20, alla nuova società o alla incorporante è attribuito il titolo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione. In caso di scissione o conferimento dell'azienda sportiva a norma dell'art. 20, il titolo sportivo della società scissa o della conferente è attribuito rispettivamente alla società derivante dalla scissione che prosegue l'attività sportiva ovvero alla conferitaria, fatto salvo quanto previsto in ambito dilettantistico dal comma 6 della medesima disposizione.</p>
6. ABROGATO	6. ABROGATO
7. ABROGATO	7. ABROGATO
8. ABROGATO	8. ABROGATO
9. ABROGATO	9. ABROGATO
<p>10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-Lega Pro il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC</p>	<p>10. In caso di non ammissione al campionato di Serie A, Serie B e di Divisione Unica-Lega Pro il Presidente Federale, d'intesa con il Presidente della LND, potrà consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, purché la stessa società adempia alle prescrizioni previste dal singolo Comitato per l'iscrizione al Campionato. Qualora fosse consentita la partecipazione al Campionato Interregionale o al Campionato Regionale di Eccellenza, la società dovrà versare un contributo alla FIGC</p>

nel primo caso non inferiore ad euro 300.000,00 e nel secondo caso non inferiore ad euro 100.000,00. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.

nel primo caso non inferiore ad euro **150.000,00** e nel secondo caso non inferiore ad euro **50.000,00**. E' facoltà del Presidente, d'intesa con i Vice Presidenti della FIGC, con il Presidente della Lega Dilettanti e con i Presidenti delle componenti tecniche stabilire un contributo superiore al predetto minimo.